

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 2379

Decreto 25 marzo 1998, n. 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 8 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. Approvazione schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento. Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Bari.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dr. Dario Steafano, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, confermata dal Dirigente del medesimo Ufficio e dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Il Decreto 25 marzo 1998, n. 142 emana il regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

La legge del 24 giugno 1997, n. 196 reca le disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 di predetta legge contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400.

L'articolo 1 del suddetto regolamento inerente le finalità, al punto 2 prevede che i rapporti che intrattengono i datori di lavoro privati e pubblici con i soggetti da essi ospitati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, non costituiscono rapporti di lavoro.

L'articolo 1 del suddetto regolamento al punto 3 prevede, per le aziende con più di venti dipendenti a

tempo indeterminato, che i datori di lavoro possono ospitare i tirocinanti in relazione dell'attività dell'azienda nel limite massimo del dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente;

L'articolo 2 del suddetto regolamento riguardante le modalità di attivazione prevede la possibilità di promozione da parte di Università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

L'articolo 3 del suddetto regolamento riguardante le garanzie assicurative, al punto 1, prevede che i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

L'articolo 4 del suddetto regolamento riguardante il tutorato e modalità esecutive, al punto 1 prevede che i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività, mentre i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti.

L'articolo 4 del suddetto regolamento al punto 2, prevede che i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati e che alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio.

L'articolo 5 del suddetto regolamento riguardante le convenzioni al punto 1, prevede che i soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali.

L'articolo 7 del suddetto regolamento inerente la durata di tirocini formativi e di orientamento prevede per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, una durata massima non superiore a dodici mesi.

L'Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria ha presentato alla Regione Puglia, con nota 7 aprile 2006, la proposta di stipula di una conven-

zione per lo svolgimento dell'attività di tirocinio di formazione e orientamento da parte degli studenti della Facoltà di Agraria, acquisita agli atti dell'Assessorato con prot. n. 28/6535 del 11/04/06.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia con nota 871/SP del 12/04/2006, ha comunicato alla Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Bari la disponibilità ad accogliere presso le strutture regionali dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale n. 20 studenti per anno ai fini dello svolgimento dell'attività di formazione ed orientamento.

Per quanto sopra riportato, si propone di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa (allegato A, composto da n. 5 facciate), da stipulare tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria.

Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente Deliberazione (allegato A, composto da n. 5 facciate) della quale forma parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura alla sottoscrizione della convenzione medesima;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura di notificare copia del presente atto al Servizio Affari Generali, Ufficio Rogante, per gli adempimenti di competenza;
- di dare atto che il Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura con proprie determinazioni, in attuazione della legge regionale 7/97 e s.m., provvederà all'assunzione degli impegni con successivi atti;
- di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, lettera e), L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A

CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(AI SENSI DELL'ART. 4, V° co, D.M. 25/3/1998, N. 142)

TRA

la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Bari con sede in Bari, codice fiscale 80002170720 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Preside prof. Vito Nicola Savino nato a Gioia del Colle il 12/04/1949

E

la Regione Puglia con sede legale in Bari, codice fiscale 80017210727 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata dall'On. Nichi Vendola, nato a Bari il 26 agosto 1958

Premesso

- Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9;
- Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 385 del 31 marzo 2005 è stato approvato l'accordo

di programma quadro "Azioni per lo sviluppo del sistema universitario pugliese" fra la Regione Puglia e le Università degli Studi di Bari, di Lecce, di Foggia, il Politecnico di Bari e la LUM Jean Monnet;

Si conviene quanto segue

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, attuativo della succitata legge, l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n. 20 soggetti per anno in tirocinio di formazione e orientamento su proposta della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Bari.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile del soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile del soggetto ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze presso il soggetto ospitante;
- le strutture (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla

normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo,

sono rispettivamente l'Ente e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996.

Art. 6

Le attività di tirocinio di formazione e di orientamento oggetto della presente convenzione avranno la durata di 36 mesi, con decorrenza dalla data stipula della presente convenzione ed è rinnovabile, a richiesta delle parti.

Bari,

Per **la Regione Puglia**

Per **l'Università degli
Studi di Bari**

Il Presidente della
Giunta

Il Preside della Facoltà
di Agraria

On. Nichi Vendola

Prof. Vito Nicola Savino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 2380

L.R. 20/99 e L.R. 14/2001 art. 43 - Approvazione atti di alienazione a prezzo determinato dall'Agenzia del Territorio di immobili ex Ersap. AA.DD. nn. 441-397-402-403-408-453-455 del 2009.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici del Servizio Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente ad interim dello stesso Servizio, riferisce quanto segue:

- Con Legge Regionale n. 9/93, art. 35 e seguenti è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;
- Con Legge Regionale n. 18 del 04/07/1997 sono state disciplinate le procedure di liquidazione del soppresso E.R.S.A.P.;
- Con Legge Regionale n. 5 del 1999 è stato istituito il Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.;
- Con Legge Regionale n° 20 del 30/06/1999 sono state meglio indicate le procedure di dismissione dei beni immobili della Riforma Fondiaria
- Con D.G.R. n. 1351 del 28/07/09 e successivo D.P.G.R. n. 787 del 30/07/09 è stata modificata la denominazione del SERVIZIO RIFORMA FONDIARIA - UFFICIO STRALCIO in SERVIZIO RIFORMA FONDIARIA

Le direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di Riforma Fondiaria adottate con Deliberazione n. 3985 del 28/10/1998, configurano quali atti di straordinaria amministrazione i provvedimenti di alienazione di beni di cui alla Legge Regionale n. 20 del 30/06/1999 art. 13, così come sostituito dall'art. 43 della L.R. n. 14 - 2001, prevedono che a tali atti di alienazione provvede il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria (Legge Regionale 5/99), con atto da sottoporre ad approvazione della Giunta tramite l'Assessorato competente, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art. 2 della Legge 18/97.

La L.R. 27/95 all'art. 24 dispone, che i beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle LL.RR. ovvero nei casi in cui la Giunta Regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o per altro uso pubblico. E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale dichiari preliminarmente la non fruibilità dei beni sotto elencati.

In attuazione delle richiamate direttive:

PROVINCIA DI BRINDISI

- con atto dirigenziale n. 441 del 27.10.09 è stato determinato di alienare in favore del sig. STANO EUPREMIO l'area parzialmente edificata di mq. 564,00 e proprietà della strada sita in agro di Brindisi, riportato nel N.C.U. al fg. 14 part.IIa 380 sub/1 - 2, al prezzo complessivo di euro 14.922,22, oltre i canoni maturati successivamente alla data di accettazione del prezzo di vendita, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Brindisi In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot. 363/C.T.C. del 27/10/09 agli atti del Settore;

PROVINCIA DI FOGGIA

- con atto dirigenziale n. 397 del 6/10/09 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra IACOVELLI DONATA MARIA il terreno sito in località "Capojale" agro di Lignano Varano, riportato nel N.C.T. al fg.1 part.IIa1673, interessato da abusi edilizi e detenuto senza titolo al prezzo al prezzo complessivo di euro 1.524,54, oltre i canoni maturati successivamente alla data di accettazione del prezzo di vendita, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot. 334 /C.T.C. del 5.10.09 agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n. 402 del 8.10.09 è stato determinato di alienare in favore della COOP. AGRICOLA LA GROCE gli immobili siti in località Canestrello n.32agro di Candela, riportato nel N.C.T. al fg.43 part.IIe 77-92-214, al prezzo complessivo di euro 58.539,62, oltre i canoni maturati per gli anni successivi alla data